

STATI UNITI

Corte Suprema, *opinion* nella causa *Rico v. United States*, No. 24-1056, 607 U.S. __ (2026) del 25 marzo 2026, in relazione alla commissione di nuovi reati da parte di persone sottoposte alla misura della messa alla prova

31/03/2026

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito a larga maggioranza (8-1) che ai sensi del *Sentencing Reform Act of 1984* non è legittimo prorogare automaticamente il periodo di libertà vigilata imposto ad un soggetto condannato, qualora questi decida di rendersi latitante.

Nell'ambito dell'ordinamento nord-americano, nei confronti delle persone condannate per reati di natura federale, i giudici sono soliti ordinare la misura della *probation*, di una durata di norma compresa tra uno e cinque anni, a seconda della fattispecie per la quale è inflitta la condanna. Le persone sottoposte a tale misura hanno l'obbligo di rispettare una serie di condizioni, sia di natura obbligatoria (ad esempio, non commettere ulteriori reati, secondo quanto previsto alla § 3583(d) 18 U.S.C.), sia anche accessoria (quali presentarsi all'agente preposto alla libertà vigilata e provvedere a notificare tempestivamente qualunque modifica del proprio indirizzo di residenza, in conformità alle §§ 3563(b) e ss.). La violazione di tali condizioni può comportare la revoca della misura alternativa e il ritorno in carcere, nonché la definizione di un ulteriore periodo di messa alla prova successivo alla detenzione carceraria.

Nel caso di specie, Isabel Rico si era dichiarata colpevole di reati federali relativi al traffico di sostanze stupefacenti ed era stata conseguentemente condannata a sette anni di reclusione, seguiti da quattro anni di libertà vigilata. L'imputata aveva tuttavia violato ripetutamente le condizioni della libertà vigilata, non presentandosi all'agente di sorveglianza, lasciando ingiustificatamente il luogo di residenza, e rendendosi da ultimo latitante. Inoltre, dopo la scadenza del periodo di sorveglianza – avvenuta nel corso della propria latitanza – la Rico aveva commesso ulteriori reati legati al traffico di stupefacenti, ai quali era seguita un'ulteriore condanna. Più in dettaglio, la Corte distrettuale federale aveva considerato il reato commesso dall'imputata quale violazione (di grado A) delle condizioni della libertà vigilata, condannandola a 16 mesi di reclusione, seguiti da 24 mesi di libertà vigilata. Nel proprio ricorso, l'imputata ha sostenuto che la Corte distrettuale aveva commesso un errore nel considerare il (secondo) reato di droga alla stregua di una violazione delle condizioni della libertà vigilata – cui era soggetta in applicazione della condanna precedente – in quanto il nuovo reato si era verificato successivamente alla scadenza prevista per la libertà vigilata. Tuttavia, la Corte d'appello del Nono Circuito non aveva condiviso tale turno argomentativo, qualificando la fuga e la successiva latitanza dell'imputata quale condotta complessivamente suscettibile di aver «sospeso» i termini temporali della *probation* (che si sarebbero estinti a giugno 2021), estendendo nei fatti la

durata della stessa fino a quando l'imputata era stata tratta in arresto (2023). Pertanto, anche la Corte d'appello si era risolta a qualificare il reato di droga commesso a gennaio 2022 quale violazione delle condizioni della libertà vigilata che le era stata ordinata a seguito della precedente condanna.

La Corte Suprema, investita della questione, ha respinto la conclusione delle corti inferiori a tenore della quale il periodo di libertà vigilata debba essere considerato nei fatti protratto temporalmente, oltre il termine di durata definito dal giudice, semplicemente in ragione della fuga e della successiva latitanza della persona condannata. In proposito, l'*opinion* redatta da *Justice* Gorsuch si è per la più parte limitata a valorizzare il tenore letterale delle disposizioni in oggetto, rilevando che il legislatore ha inteso definire esplicitamente, nell'ambito del *Sentencing Reform Act of 1984*, le disposizioni in virtù delle quali è possibile prevedere un'estensione o la sospensione del periodo di libertà vigilata applicata dal giudice. Norme, osserva la Corte, che non riguardano lo *status* di latitante e che non possono essere pertanto estensivamente applicate a tale particolare fattispecie. Su tali basi, sono state conseguentemente respinte le diverse argomentazioni proposte dal Governo e volte a giustificare, anche valendosi dei principi desumibili dalla *common law*, l'estensione (automatica) del periodo di libertà vigilata ordinata dai giudici.

Nella propria *dissenting opinion* il giudice Alito ha criticato la conclusione raggiunta dalla maggioranza, giudicando non viziata da alcun errore la valutazione operata dalle corti inferiori e ritenendo scorretta la mancata considerazione dei nuovi reati commessi dall'imputata quali illeciti commessi al di fuori del contesto (e delle condizioni) della libertà vigilata cui era stata sottoposta in applicazione della condanna precedente. In tal senso, *Justice* Alito ha sottolineato che la mancata «estensione» del periodo di libertà vigilata operata dalla maggioranza sarebbe nei fatti idonea a ridurre il gradiente di deterrenza per i soggetti sottoposti a tale misura rispetto alla possibilità di commettere ulteriori reati.

* * *

L'*opinion* in oggetto è reperibile [qui](#).

Andrea Giannaccari